



**Oggetto: Comune di Follonica (GR) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, relativa alla conformazione del Piano Strutturale**

**Seconda Seduta – 09/06/2023**

Il giorno 09/06/2023, sono riuniti in modalità videoconferenza sul link <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60a500c4f665d979da2321fe> i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prot. 231737 del 18/05/2023

- per la **Regione Toscana**, Arch. Luca Signorini P.O. del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio con funzioni di Presidente (delega Decreto n. 10726 del 22/05/2023 -Allegato n.1-) Arch. Valentina Ronzini funzionaria del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;
- per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo** il funzionario Arch. Vanessa Mazzini (delega prot. Reg. n. 243449 del 26/05/2023 -Allegato n. 2-).

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

- per il **Comune di Follonica**: la Dirigente del Settore 3 Ing. Beatrice Parenti, la Responsabile del Procedimento del Piano Geom. Elisabetta Tronconi, il tecnico dell'ufficio edilizia Geom. Riccardo Fanti, i progettisti del Piano Arch. Stefano Giommoni e Arch. Rita Monaci.

la **Provincia di Grosseto** è assente.

**Premesso che:**

- In data 17/05/2023 si è tenuta la prima seduta della Conferenza, che ha aggiornato i propri lavori alla successiva seduta;
- La Regione con nota prot. 231737 del 18/05/2023 ha trasmesso agli Enti competenti la convocazione della seconda seduta della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto, indetta per la data odierna;
- In data 07/06/2023 si è tenuto un tavolo tecnico tra il Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e la Soprintendenza finalizzato alla valutazione del quadro conoscitivo di maggior dettaglio dei beni paesaggistici ed alla proposta di individuazioni, riconoscimenti e precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina, del quale si richiamano gli esiti riportati nel verbale che si allega (Allegato n. 3).

**La Conferenza apre i lavori alle ore 09:30 e ricorda che ai fini del presente verbale si intendono ricomprese le premesse, l'istruttoria e gli esiti riportati nel verbale della precedente seduta del 17/05/2023.**

La Conferenza inizia i lavori prendendo atto del parere del funzionario archeologo della Soprintendenza, Dott. Giuffrè, relativo agli elaborati del PS riguardanti la **tutela archeologica**.

La Soprintendenza specifica che il parere, che si riporta di seguito, è stato già anticipato e condiviso con l'A.C.

*"Per quanto attiene la tutela archeologica i documenti allegati a PS constano di:*

**QUADRO CONOSCITIVO – Altri elaborati**

*TAV.1 Elenco siti archeologici: nella tavola compaiono tutti i siti noti con graficizzazione mediante colore spiegata in legenda relativa al solo Periodo Cronologico*

*TAV. 2 Carta del potenziale archeologico con individuazione dei diversi gradi di potenziale archeologico elaborati sulla base delle linee guida di questa Soprintendenza*

**QUADRO CONOSCITIVO – Processi di territorializzazione**

*TAV 4Qc Paesaggi archeologici con individuazione di tutti i siti noti e graficizzazione mediante simboli e colori relativi a periodo e tipologia di sito archeologico. Nella stessa tavola in legenda vengono sciolte le sigle relative a ciascun sito identificandone il nome.*

**DOCUMENTI DI PIANO**

*DISCIPLINA GENERALE DI PIANO – art 35 Aree con evidenze archeologiche con elencazione di Elementi puntuali e areali così come individuati alla TAV. 16St "Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale".*

In relazione ai documenti di cui sopra si evidenziano le seguenti problematiche e criticità e si propongono le seguenti modifiche:

1) La TAV.1 e la TAV 4Qc si presentano come una ripetizione, con gradi di approfondimento differenti, dei siti archeologici noti sul territorio. In particolare la TAV.1 si può definire praticamente muta dal punto di vista informativo. Premesso che il QC dei siti è aggiornato al 2021 e quindi si ritiene esaustivo, si propone di fare esclusivo riferimento alla TAV 4Qc (da inserire riferimento anche al Punto 1 art.35 Disciplina di piano) e di far seguire alla stessa una relazione metodologica che indichi le modalità di raccolta dati utilizzata e contenga parimenti una schedatura esauriente dei singoli siti archeologici elaborata sulla base delle direttive impartite dal MIC per il progetto GNA curato dall'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA). Nello specifico si rimanda alla scheda tipo MOSI. Si richiede inoltre che i dati raccolti siano trasmessi a questa Soprintendenza non solo su base PDF ma anche in formato .shp con indicazione del sistema di riferimento utilizzato ai fini del riversamento degli stessi sul template GIS di riferimento del MIC.

2) Con riferimento all'art. 35 della Disciplina generale di Piano andrà inserito, in conseguenza del Punto 6 e del Punto 7, il richiamo alla TAV.2 CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO con la definizione del potenziale archeologico e delle relative disposizioni di tutela così come esplicitato in legenda sulla stessa tavola e in conformità alle Linee guida dettate da questa Soprintendenza che si riportano nuovamente di seguito per completezza:

LINEE GUIDA CARTA RISCHIO/POTENZIALE ARCHEOLOGICO SABAP-SI:

La Carta classifica il territorio secondo cinque diversi gradi di rilevanza del rischio archeologico; per ciascuna classe sono di seguito individuate le disposizioni da rispettare nell'esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia, nonché in tutti gli interventi che comportino movimenti di terra e/o scavi di profondità superiore ad 80 cm rispetto al piano di campagna:

- - Grado 1 – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note: questo grado non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio.
- - Grado 2 – Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive: nell'esecuzione degli interventi che comportino la trasformazione di suolo non edificato devono essere adottate opportune misure per tutelare eventuali emergenze archeologiche la cui presenza sia segnalata dagli strumenti di pianificazione comunale e/o dagli enti competenti. Tali misure preventive dovranno essere attestate e documentate nella relazione allegata ai titoli abilitativi degli interventi.
- - Grado 3 – Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito: per tutti gli interventi che comportino trasformazioni di suolo non edificato deve essere data preventiva comunicazione di inizio dei lavori di scavo e movimentazione terra al Settore archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica.
- - Grado 4 – Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti: le istanze di titolo abilitativo e/o i progetti relativi agli interventi che comportino trasformazioni di suolo non edificato devono essere comunicati alla Soprintendenza contestualmente alla loro presentazione, al fine di consentire l'eventuale effettuazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico da parte dell'Ente competente. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25.
- - Grado 5 – Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che deriva da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico: tutti gli interventi sono subordinati alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146 e art. 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004). Le aree oggetto di intervento saranno sottoposte all'esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25.”

La Conferenza procede poi all'esame della **Disciplina del PS**, per le parti non visionate nella precedente seduta, anche con riferimento a quanto evidenziato nel contributo all'adozione del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio.

#### Art. 1 Finalità, ambito di applicazione ed efficacia del PS

La Regione segnala che al comma 4 lettera c) è presente un riferimento ai “sistemi territoriali” che sono stati invece eliminati come articolazione della parte strategica a seguito di quanto evidenziato nel contributo all'adozione. Chiede pertanto di eliminare tale riferimento e di verificare la presenza di altri simili riferimenti nella disciplina.

La Regione chiede inoltre chiarimenti sul riferimento, nello stesso comma 4 lettera c), agli “ambiti caratterizzati da condizioni di degrado”, considerato che con le controdeduzioni sono stati eliminati gli articoli 58 e 59 relativi a tali ambiti specificando che il PS non ne individua nei territorio comunale.

L'A.C. chiarisce che si tratta di un refuso che verrà corretto.

La Conferenza chiede infine chiarimenti sul comma 6 che rimanda all'Allegato 1 per l'elenco degli elaborati componenti il PS, rilevando che tra la documentazione trasmessa non risulta tale allegato alla Disciplina.

L'A.C. propone di inserire l'elenco degli elaborati che compongono il PS direttamente in un comma dell'art. 1 della Disciplina. La Conferenza concorda con tale scelta.

#### **Art. 10 - Rapporti del Piano Strutturale con il Piano Operativo e con piani e programmi di settore comunali**

La Regione prende atto delle modifiche apportate al comma 2 in accoglimento del contributo all'adozione, segnala però che, a seguito delle modifiche, la frase “*Sono inoltre consentite le variazioni conseguenti all'impiego nel Piano Operativo di elaborazioni cartografiche a scala di maggior dettaglio*” appare ripetitiva rispetto a quanto già detto nella frase precedente. Allo stesso modo segnala che quanto riportato al comma 4 dello stesso articolo sembra essere già ricompreso nel comma 2. Chiede quindi di verificare la norma evitando ripetizioni.

#### **Art. 11 Disciplina dei beni paesaggistici**

**Art. 12 Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M 20.09.1962**

**Art. 13 Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M 24.06.1959**

**Art. 14 - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M 22.02.1958**

**Art. 15 - Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art.142. c.1, lett. a, Codice)**

**Art. 16 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c, Codice)**

**Art. 17 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art.142. c.1, lett. b, Codice)**

**Art. 18 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. i, Codice)**

**Art. 19 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art.142. c.1, lett. g, Codice).**

Oltre a quanto già riportato nel verbale del Tavolo Tecnico del 07/06/2023 (Allegato n. 3), la Conferenza rileva quanto segue:

1. Come già evidenziato nel contributo all'adozione, sembra essere stato utilizzato un diverso criterio di recepimento della disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR all'interno dei vari articoli della Disciplina del PS. Negli articoli 12, 13, 14, 16, 18 e 19 sono infatti espressamente riportati all'interno della norma del PS gli obiettivi e le direttive come da PIT-PPR, inserendo invece unicamente un rimando per quanto riguarda le prescrizioni. Diversamente, negli articoli 15 e 17 sono espressamente riportate nella norma del PS anche le prescrizioni (art. 15 c. 5 e art. 17 c. 4).

La Conferenza chiede chiarimenti sulle motivazioni di tale differenza, ritenendo opportuno uniformare la modalità di recepimento della disciplina d'uso dei beni paesaggistici in tutti gli articoli.

Fa inoltre presente che qualora la norma del PS si limiti a riportare la disciplina del PIT-PPR senza ulteriore declinazione, è da preferire un semplice rimando ai contenuti dei singoli elaborati del PIT-PPR.

2. Il comma 5 dell'art. 11 e i successivi articoli 15 c. 7 (8), 16 c. 7, 17 c. 6, 18 c. 7 (5), 19 c. 7 fanno riferimento ai contenuti del PIT-PPR relativi all'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. A questo proposito si fa presente che :

- gli elaborati *Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio* e *Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio* si riferiscono solo ad alcune tipologie di FER;

- la normativa nazionale relativa alle FER è al momento in evoluzione ed in questo momento sono vigenti le aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili di cui all'art. 20 co.8 del DL 199/2021 e smi, cui occorrere adeguarsi.

3. Il comma 6 dell'articolo 11 riporta: “*Fino all'adozione del Piano Operativo, conformato alle previsioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale (e come tale corredata delle disposizioni e dei contenuti applicativi delle direttive di cui al presente Titolo) si applicano le misure di salvaguardia dell'art. 103 e 104*”.

Una simile norma di salvaguardia è riportata anche nei successivi articoli 12 c. 5, 13 c. 5, 14 c. 5, 15 c. 7, 16 c. 6, 17 c. 5, 18 c. 4, 19 c. 6.

Inoltre, il citato articolo 103 al comma 3 riporta: “*A far data dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del presente Piano Strutturale e fino all'approvazione del Piano Operativo, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le disposizioni di cui alla presente Disciplina di Piano, unitamente alle prescrizioni dettate dal P.I.T./P.P.R. prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale e attuativa) e/o in altri atti di governo del territorio adottati o approvati dall'Amministrazione comunale e costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per gli atti abilitativi di natura edilizia*”.



Il citato art. 104 riporta: “*1. Il Piano Operativo si conforma ai contenuti del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, ed a tal fine:*

- a) dà attuazione alle direttive di cui al Titolo I della Parte Seconda della presente Disciplina di Piano, riferite ai beni paesaggistici;*
- b) dà attuazione alle ulteriori direttive contenute nello Statuto del Territorio del Piano Strutture;*
- c) contiene una specifica disciplina riferita ai beni paesaggistici che caratterizzano e qualificano il territorio comunale, nella quale sono espressamente recepite le prescrizioni d’uso dettate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale;*

*d) elimina eventuali previsioni e disposizioni difformi contenute nei previgenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale ed attuativa).*

*2. Fino all’adozione del Piano Operativo, conformato alle previsioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, le direttive di cui al Titolo I della Parte Seconda della presente Disciplina di Piano, unitamente alle prescrizioni d’uso contenute nelle schede di vincolo ed alle prescrizioni dettate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale per le aree tutelate ex lege:*

*- prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale ed attuativa) e/o in altri atti di governo del territorio adottati o approvati dall’Amm./ne Comunale, nessuno escluso;*

*- costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per gli atti abilitativi di natura edilizia.”*

La Conferenza chiede chiarimenti su tale disciplina di salvaguardia considerato che sembra, almeno in parte, sovrapporsi a quanto già previsto negli articoli 18 e 19 della Disciplina di Piano del PIT-PPR.

L’A.C. concorda sulla necessità di rivedere la disciplina di salvaguardia del PS evitando sovrapposizioni e scostamenti che possono determinare difficoltà applicative.

4. Negli articoli 15 c.7, 17 c. 5, 18 c.4 e 19 c. 6 è presente un refuso laddove si fa riferimento per tutte le tipologie di vincolo *ope legis* all’art. 8 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR relativo ai fiumi, anziché agli articoli dello stesso elaborato riguardanti le diverse tipologie di vincolo.

### **Art. 30 Il litorale sabbioso**

### **Art. 34 Coste sabbiose prive di sistemi dunali**

### **Art. 51 Il Golfo di Follonica: tomboli, dune e pinete**

I commi 2 e 3 dell’articolo 30 riportano rispettivamente: “*2. Ai fini del mantenimento dell’equilibrio generale e della tutela dell’integrità fisica, dell’equilibrio geomorfologico, ecologico e dell’assetto paesistico ambientale, sono state individuate porzioni del litorale sabbioso, comprese dal Fosso Cervia alla Colonia Elioterapica, ove il sistema dunale e il cuneo morfo-vegetazionale sono in pessimo o scarso stato di conservazione, ed i sedimenti sabbiosi di origine o presunta origine dunale non hanno conservato i caratteri specifici e la pressione antropica, se pur stagionale, è alta”, “3. Il Piano Strutture riconosce altresì, una porzione di litorale sabbioso compreso tra la Colonia Elioterapica e il confine con il Comune di Scarlino costituita da aree dove il sistema dunale è conservato ma non presenta aspetti di pregio”.*

Il comma 4 dello stesso articolo dà alcune disposizioni in relazione alle “*sudette aree*”.

La Conferenza chiede di chiarire cosa si intenda per “*sudette aree*” in quanto non è chiaro se le disposizioni si riferiscono a tutto il litorale sabbioso o solo alle aree di cui al comma 2 o di cui al comma 3.

La Conferenza segnala inoltre che quanto riportato ai commi 2 e 3 non sembra corrispondere a quanto cartografato nella tavola 16St con le voci di legenda “*coste sabbiose prive di sistemi dunali*” e “*sistemi dunali relittuali*”. Chiede quindi di allineare la Disciplina e la rappresentazione cartografica.

Il tema dei sistemi dunali è trattato anche dal successivo articolo 34, che però sembra riferirsi unicamente alle “*coste sabbiose prive di sistemi dunali*”. La Conferenza chiede quindi di chiarire per quale motivo non siano date disposizioni specifiche anche per i “*sistemi dunali relittuali*”.

Il comma 5 dell’articolo 30 e il comma 5 dell’articolo 51, che in parte si sovrappongono, danno poi una serie di direttive rivolte ai Piani Operativi relativamente al litorale sabbioso (tomboli, dune e pinete).

La Conferenza chiede di rivedere i commi dei due articoli allineandone i contenuti ed evitando sovrapposizioni; chiede inoltre di verificarne la conformità con la Scheda del Sistema Costiero n. 6 Golfo di Follonica (Allegato C all’Elaborato 8B del PIT-PPR) e con l’art. 12 dell’Elaborato 8B relativo ai territori coperti da foreste e da boschi.

In particolare segnala che occorre verificare:

- quanto riportato in merito alla “*realizzazione degli accessi al mare*” e “*inserimento di nuovi percorsi pedonali per il collegamento mare/città*” con la direttiva e) e la prescrizione a) della Scheda del Sistema costiero;
- quanto riportato in merito al “*miglioramento della fruizione, della visita e della percorrenza delle pinete, quale la cartellonistica, e le aree di sosta attrezzata*” con le direttive f) e g) e la prescrizione f) della Scheda del Sistema costiero e con la direttiva b) e le prescrizioni a) e b) dell’art. 12 dell’Elaborato 8B;
- quanto riportato in merito alla “*riqualificazione urbanistica ed edilizia, a parità di volume, delle strutture edilizie esistenti, utilizzando tecniche costruttive e materiali consoni alla natura e caratteristiche dei luoghi e possibilmente di tipo naturale, legno, pietra ed affini*” con la prescrizione n) della Scheda del Sistema costiero;



- quanto riportato in merito al “*reperimento delle quote di parcheggio ancora mancanti nelle limitrofe aree*” con la prescrizione I) della Scheda del Sistema costiero.

### **Art. 31 Aree boscate**

#### **Art. 51 Il Golfo di Follonica: tomboli, dune e pinete**

#### **Art. 56 - Aree boscate e vegetazione ripariale**

La Regione segnala innanzitutto che, come già evidenziato nel contributo all’adozione, il comma 4 dell’art. 31 fa riferimento all’art. 53 che però si intitola *Manifestazioni ed eventi di promozione economica e territoriale / Carnevale Follonica* e non sembra avere attinenza con il tema trattato. Chiede quindi di rivedere tale riferimento, che presumibilmente dovrebbe essere all’art. 56.

L’art. 51 al comma 2 descrive le pinete litoranee presenti nel territorio comunale a partire dal confine nord; al comma 3 ne individua alcune di particolare valore per le quali al comma 4 viene data una specifica disciplina.

Allo stesso modo il comma 5 dell’art. 56 riporta: “*All’interno delle aree boscate di cui al comma 2, lett. a), sono riconosciute le pinete litoranee dei Tomboli di Follonica, la Pineta di Ponente, di Levante e quelle dell’area della “Colonia Marina e del Campeggio Pineta del Golfo, per il loro valore paesaggistico, identitario e naturalistico...*”, demandando al Piano Operativo la definizione di disposizioni di tutela.

La Conferenza fa presente che alla norma non corrisponde una identificazione cartografica delle specifiche pinete indicate al comma 3 dell’art. 51 e al comma 5 dell’art. 56, tali pinete non sono infatti riscontrabili nella citata tavola 16St. La tavola 18St, non citata nei due articoli, rappresenta le “pinete litoranee” senza però, di nuovo, identificare nello specifico quelle richiamate negli articoli.

La Conferenza chiede quindi di inserire nella norma un rimando alla cartografia che rappresenta le pinete per le quali vengono date specifiche disposizioni di tutela.

### **Art. 54 Discipline speciali di tutela, valorizzazione riqualificazione e paesaggistico ambientale e insediativa del patrimonio territoriale / generalità**

La Regione segnala che al comma 2 è presente un riferimento ai successivi articoli 58 e 59 che sono però stati eliminati a seguito dell’accoglimento di quanto evidenziato nel contributo all’adozione. Chiede quindi di eliminare tale riferimento e di verificare la presenza di altri simili riferimenti nella disciplina.

### **Art. 61 Territorio urbanizzato / morfotipi del sistema insediativo ed elementi della rete ecologica**

La Conferenza segnala un refuso al comma 4 laddove si fa riferimento all’“*area artificializzata del Golf*”; tale area, esaminata nella seduta precedente, è infatti esterna al perimetro del territorio urbanizzato. Chiede quindi di eliminare il riferimento all’area del Golf da questo articolo che riguarda unicamente il territorio urbanizzato.

## **PARTE III - STRATEGIE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

La Conferenza prende atto delle modifiche apportate alla struttura della parte strategica a seguito di quanto evidenziato nel contributo all’adozione, sono stati infatti eliminati i sistemi territoriali articolando le strategie per UTOE. Con la riorganizzazione della parte strategica sono stati inoltre modificati i perimetri delle 6 UTOE.

### **Art. 83 - Individuazione delle U.T.O.E. e disposizioni generali**

La Regione segnala che sembra non essere stato controllato il contributo all’adozione relativo al comma 14, nel quale si chiedeva di specificare che le citate limitazioni al mutamento della categoria funzionale di cui all’art. 83 della L.R. 65/2014 sono riferite unicamente al mutamento della destinazione d’uso agricola verso altra funzione.

### **Art 85 - Ambiti della “Città della ghisa (ex ILVA), degli insediamenti storici e di matrice storica”**

La Soprintendenza, rispetto a quanto riportato al comma 1, chiede di specificare che molti degli edifici di questo ambito sono oggetto di provvedimenti diretti di tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004.

L’A.C. propone di riportare nell’articolo l’elenco dei beni tutelati.

La Conferenza chiede poi di chiarire il valore normativo del comma 2, nel quale la strategia del PS riporta che “*il Piano Operativo può consentire interventi correlati alle seguenti attività e/o destinazioni d’uso...*”.

Considerato che le destinazioni d’uso ammesse sono materia dei PO, la Conferenza suggerisce di semplificare la disciplina al fine di evitare la necessità di varianti al PS per eventuali destinazioni non previste.

A proposito di questo comma, la Soprintendenza segnala inoltre che sono state escluse nell’ambito le grandi strutture di vendita ma non le medie; chiede di rivedere questa scelta, considerato che le medie strutture di vendita sono allo stesso modo incompatibili con la tipologia di tessuto e il valore degli edifici di questo ambito.

La Conferenza fa presente che contenuti analoghi a quelli del comma 2 del presente articolo si trovano anche negli articoli successivi che disciplinano gli altri ambiti del territorio urbanizzato e del territorio rurale (art. 86 c. 3, art. 87 c.3, art. 88 c.2, art. 89 c. 3, art. 90 c.2, art. 91 c. 3, art. 92 c.2, art. 93 c.4, art. 95 c.2, art. 97 c.3, art. 98 c.3, art. 100 c. 2); chiede quindi di verificare anche queste norme.



Infine, in relazione al comma 6, la Soprintendenza rileva che si parla solo di Piano di Recupero mentre risulta in corso un Piano di valorizzazione dell'area. Chiede quindi di inserire nel comma una dicitura che comprenda le diverse tipologie di strumenti.

#### **Art. 89 - Ambiti degli “Arenili e degli stabilimenti balneari”**

Nel contributo all’adozione erano stati richiesti chiarimenti sul comma 3 laddove riporta che “*Il Piano Operativo, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturel e alle prescrizioni del “SISTEMA COSTIERO 6 - Golfo di Follonica” del P.I.T. / PPR, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti, nonché gli eventuali interventi di trasformazione e riqualificazione delle strutture esistenti, anche attraverso l’ampliamento e la realizzazione di nuove strutture di servizio a condizione che...*”. Con le controdeduzioni sono state aggiunte nel comma ulteriori condizioni per queste tipologie di intervento.

La Conferenza prende atto delle modifiche apportate e del fatto che il comma riporta un riferimento al rispetto delle prescrizioni della Scheda del Sistema costiero 6, fa comunque presente che quanto previsto dovrà essere verificato in particolare con le seguenti prescrizioni:

a) *Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema dunale, con particolare riferimento a:*

- *l’inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione o il tempo libero sulla duna mobile;*
- *l’apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune, e utilizzando tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica;*
- *attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del complessivo paesaggio dunale.*

g) – *Non sono ammessi gli interventi che:*

- *modifichino i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo;*
- *concorrano alla formazione di fronti urbani continui, o occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, o dal mare verso l’entroterra;*
- *impediscano l’accessibilità all’arenile, alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche e al mare.*

h) *Non è ammesso l’impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria. Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l’impegno di suolo non edificato a condizione che:*

- *siano riferiti all’adeguamento funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive turistico alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell’offerta turistica;*
- *siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la salvaguardia e il recupero dei valori paesaggistici, con particolare attenzione agli assetti geomorfologici, vegetazionali e identitari, caratteristici della zona;*
- *non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti.*

n) *Sull’arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l’utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell’attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.*

La Conferenza segnala infine che al comma 4 primo alinea si parla di “*stabilimenti esistenti e di nuova previsione*”; viste le prescrizioni richiamate sopra, ritiene che la previsione di nuovi stabilimenti balneari sia in contrasto con la disciplina dei beni paesaggistici del PIT-PPR e che il riferimento a nuovi stabilimenti sia quindi da eliminare.

#### **Art. 102 Razionalizzazione e integrazione degli assetti infrastrutturali**

La Regione prende atto delle modifiche apportate in accoglimento di quanto evidenziato nel contributo all’adozione, segnala tuttavia che al comma 3 è ancora presente l’espressione “corridoio infrastrutturale di previsione”. Considerata la natura non conformativa del Piano Strutturel, chiede di rivedere la terminologia utilizzata, riportando la nuova viabilità in termini di strategia.

#### **Art. 103 - Misure di salvaguardia e disciplina transitoria**

La Conferenza prende atto delle modifiche apportate al comma 2 a seguito di quanto evidenziato all’adozione. L’A.C., in relazione a tale comma, specifica inoltre che sarà riportato l’elenco dei PA vigenti esclusi dalla disciplina di salvaguardia.

Relativamente al comma 1 la Regione segnala che sembrano essere state sovrapposte le salvaguardie di cui all’art. 103 e di cui all’art. 92 commi 5 e 6 della L.R. 65/2014, che hanno però diversa natura e diversi termini temporali.



Occorre pertanto riportare distintamente tali salvaguardie così come indicate nella legge regionale, tenendo conto che le prime hanno natura edilizia, parlano al PS ed al PO ed hanno validità fino all'efficacia dello strumento di pianificazione e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, mentre le seconde hanno natura urbanistica, parlano al PS, hanno valenza conformativa e validità fino all'approvazione del PO e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'approvazione del PS.

La Conferenza procede poi all'esame dell'elaborato **Str1 Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari** che contiene le strategie per le UTOE e il relativo dimensionamento.

La Conferenza segnala innanzitutto che le tabelle che per ogni UTOE riportano la superficie, la popolazione al 31/12/2020 e la densità media di abitanti dell'UTOE sembrano non essere state riviste a seguito della revisione dei perimetri delle UTOE avvenuta con le controdeduzioni; chiede quindi di verificare e aggiornare i dati.

Per quanto riguarda l'**UTOE 1** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. La strategia relativa al commercio ammette la realizzazione di nuove medie strutture di vendita nel rispetto del dimensionamento fissato dal PS, nel dimensionamento dell'UTOE la media struttura di vendita si ritrova però nel commerciale all'ingrosso e depositi anziché nel commerciale al dettaglio. La Regione ricorda che ai sensi della L.R. 65/2014 e della L.R. 62/2018 le medie e le grandi strutture di vendita rientrano nel commerciale al dettaglio, chiede quindi di rivedere di conseguenza la tabella del dimensionamento.
2. Come già evidenziato nel contributo all'adozione, il PS prevede per questa UTOE un dimensionamento residenziale di nuova edificazione molto elevato (33.800 mq), oltre il doppio di quello da riuso (15.800 mq), nonostante dalla strategia emerga la volontà di promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente.

La tabella riporta inoltre il numero di 545 nuovi abitanti insediabili. Sul dato dei nuovi abitanti insediabili e sulle sue modalità di calcolo erano già stati chiesti chiarimenti nel contributo all'adozione sia del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio sia del Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica. Si fa presente infatti che, da un calcolo effettuato utilizzando la SE residenziale totale (ma anche unicamente quella di nuova edificazione), la superficie considerata per ogni abitante insediabile appare molto superiore a quella prevista dal D.M. 1444/1968, che all'art. 3 prevede: "*Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)*".

Di conseguenza la verifica degli standard urbanistici per l'UTOE risulta essere stata effettuata sulla base di un numero di abitanti inferiore a quello corrispondente alle SE previste.

La Conferenza chiede quindi di controllare le modalità di calcolo degli abitanti insediabili e di verificare la sostenibilità del dimensionamento previsto, anche in rapporto ai necessari standard urbanistici.

A questo proposito la Conferenza fa inoltre presente che le superfici per abitante insediabile considerate per l'UTOE 2 e per l'UTOE 5 appaiono minori quelle utilizzate per l'UTOE1 ma comunque non in linea con quelle del D.M. 1444/1968; chiede quindi che siano anch'esse verificate.

Per quanto riguarda l'**UTOE 2** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. Come già segnalato nella prima seduta, dalle tabelle non risulta il nuovo consumo di suolo esterno al perimetro del territorio urbanizzato relativo alla strategia di potenziamento dell'area del Golf di Poggio all'Olivo, che è ancora riportata nell'UTOE 6.

Per quanto riguarda l'**UTOE 3** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. La strategia prevede per le strutture alberghiere la "possibilità di incremento dei posti letto per singolo albergo fino ad un massimo di 30 p.l., purché coerente e compatibile con i valori paesaggistici del sito e del contesto di riferimento"; per gli stabilimenti balneari la "riorganizzazione e riqualificazione degli stabilimenti balneari esistenti attraverso interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, compreso altresì l'ampliamento una tantum di quelli esistenti, al fine di poter ottemperare a prescrizioni di carattere igienico - sanitario e alla L. 13/89, secondo i criteri e le modalità insediative già previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, da approfondire e delineare in fase di redazione del Piano Operativo. Si ribadisce comunque la necessità di favorire l'utilizzo di materiale leggero e amovibile e l'impossibilità di realizzare rialzi delle strutture che impediscono la visuale del mare e della battigia; (...) Realizzazione dei nuovi stabilimenti balneari secondo i criteri e le modalità insediative già previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, da approfondire e delineare in fase di redazione del Piano Operativo".

A questo proposito la Conferenza ricorda le direttive e), n) e p) della Scheda del Sistema costiero che riportano rispettivamente "e) Garantire la conservazione dei sistemi dunali e retrodunali della Sterpaia e dei Tomboli di Follonica, nelle loro componenti geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche e paesaggistiche attraverso: (...) la corretta organizzazione della fruizione, evitando l'installazione di strutture turistiche, i fenomeni di calpestio e sentieramento diffuso, riducendo l'inquinamento luminoso (...)", "n) Sugli arenili limitare la realizzazione e

*l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero di quelli esistenti, valorizzandone i caratteri tipologici ed evitando interventi che occludano i varchi visuali e gli accessi pubblici al mare localizzati tra le proprietà private. Gli eventuali nuovi interventi devono garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e il mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare”, “p) Gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d'uso, previsti negli strumenti urbanistici, nonché gli impianti sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle attività turistico-rivcreative e balneari esistenti” e le già citate prescrizioni a), g), h) ed n); chiede quindi di rivedere la strategia in coerenza con i suddetti contenuti della disciplina del bene paesaggistico.*

La Soprintendenza chiede in particolare di eliminare dalla strategia la possibilità di realizzazione di nuovi stabilimenti balneari.

2. Visti i contenuti della disciplina dei beni paesaggistici sopra riportati e considerato che l'UTOE 3 comprende unicamente l'arenile e gli stabilimenti balneari che vi sorgono, la Conferenza chiede di eliminare il dimensionamento di nuova edificazione previsto per l'UTOE (600 mq di commerciale al dettaglio e 1.800 mq di direzionale e servizio) in quanto gli interventi eventualmente ammessi nell'arenile rientrano nelle addizioni volumetriche delle strutture esistenti disciplinabili dagli strumenti urbanistici, che non sono da computare nel dimensionamento del piano.

Per quanto riguarda l'**UTOE 4** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. Per quanto dal documento delle controdeduzioni risulti accolto il contributo all'adozione relativo a due strategie di questa UTOE, non risultano apportate le conseguenti modifiche *“integrazione degli obiettivi previsti per il patrimonio edilizio esistente la specificazione che gli interventi per la commercializzazione dei prodotti sono consentiti all'interno dello svolgimento delle funzioni agricole; introduzione di uno specifico obiettivo sull'offerta turistico ricettiva finalizzata alla promozione delle forme del turismo legato all'ambiente, alla qualità del territorio e del paesaggio e alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali”*.
2. Nella legenda a pg. 18 risultano gli “ambiti periurbani” che però non sono rappresentati nella cartografia.

Per quanto riguarda l'**UTOE 6** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. Per quanto dal documento delle controdeduzioni risulti accolto il contributo all'adozione, non risulta apportata la conseguente modifica *“eliminazione dei riferimenti agli obiettivi per il territorio urbanizzato”*.
2. La strategia riporta *“salvaguardia e qualificazione degli insediamenti storici collinari”*, tali insediamenti però non sembrano essere presenti in questa UTOE a seguito della revisione dei perimetri delle UTOE effettuata con le controdeduzioni.

La Conferenza segnala infine un refuso a pg. 28 nella quale è riportato il titolo “Tabelle riepilogative Standard Urbanistici” anziché “Tabelle riepilogative dimensionamento”.

A conclusione della conferenza la Regione segnala quanto segue in merito al recepimento dei contributi all'adozione dei settori regionali:

1. Il Settore Forestazione. Agroambiente ha trasmesso un contributo sul piano controdedotto, che si allega (Allegato n. 4), nel quale fa presente che non è stato del tutto recepito quanto evidenziato all'adozione. Si chiede quindi di verificare quanto segnalato.
2. Il Settore Tutela della Natura e del Mare ha trasmesso un contributo sul piano controdedotto, che si allega (Allegato n. 5), nel quale evidenzia il mancato recepimento delle integrazioni richieste alla Disciplina del PS. Si chiede quindi di provvedere al completo recepimento di quanto indicato.
3. Nel piano controdedotto non si riscontrano modifiche a seguito di quanto evidenziato nel contributo all'adozione del Settore Logistica e Cave relativamente al recepimento nel quadro conoscitivo del PS dei siti inattivi individuati dal PRC. Si chiede pertanto di verificare il recepimento di quanto espresso dal Settore Logistica e Cave nel contributo all'adozione (trasmesso con prot. Reg. n. 26109 del 24/01/2022), al quale si rimanda.
4. Nel piano controdedotto non sembra essere stata inserita una strategia relativa alla Ciclovia Tirrenica come richiesto nel contributo all'adozione del Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo – Mobilità sostenibile. Si chiede pertanto di verificare il recepimento di quanto espresso nel contributo all'adozione (trasmesso con prot. Reg. n. 26109 del 24/01/2022), al quale si rimanda.

Alle ore 12:00 la Conferenza conclude i lavori della presente seduta.

La Conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal comune, alla luce dell'istruttoria condotta ed all'esito delle valutazioni odierne, resta in attesa delle modifiche ed integrazioni richieste, da trasmettere con congruo anticipo, ed aggiorna i propri lavori alla prossima seduta prevista per il 12 luglio 2023, durante la quale verrà preso atto anche delle risultanze dell'esame della proposta di quadro conoscitivo di maggior dettaglio dei beni paesaggistici.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana  
Arch. Luca Signorini

---

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo  
Arch. Vanessa Mazzini

*Vanessa Mazzini*